

STATUTO della Fondazione Johannes Moor

A. Disposizioni generali

Art. 1

I. Nome

Sotto la denominazione «**Fondazione Johannes Moor**» è costituita una fondazione autonoma retta dalle disposizioni essenziali dettate dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

II. Scopo e attività

¹ Scopo della fondazione è sostenere la ricerca nell'ambito della neonatologia.

² La fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

Art. 2a

Resta riservata la possibilità di eventuali modifiche dello scopo, su richiesta dei fondatori o in virtù di una sua disposizione a causa di morte, giusta l'art. 86a Codice civile svizzero”.

Art. 3

III. Sede e durata

La fondazione ha sede a Cureglia e durata illimitata.

Art. 4

IV. Patrimonio

1. Fondi

¹ Per il conseguimento del suo scopo la fondazione dispone del patrimonio iniziale costituito dagli averi bancari per un importo complessivo di almeno Fr. 100'000.- (franchi svizzeri centomila) conferito dai fondatori.

² Il patrimonio della fondazione può essere incrementato grazie a ulteriori versamenti, sia da parte dei fondatori che da parte di altre persone.

Art. 5

2. Gestione

Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato con oculatezza, nel rispetto dello scopo della fondazione.

Art. 6

B. Organizzazione

I. Organi

¹ Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione;
- l'Ufficio di revisione;
- la Direzione, qualora nominata dal Consiglio di fondazione.

Ulteriori organi possono essere previsti in un regolamento da sottoporre all'Autorità di vigilanza.



² Quale organo superiore della Fondazione, il Consiglio di fondazione assume tutte le competenze che negli statuti, in un regolamento o in una decisione formale messa a verbale non sono espressamente affidate a uno o più membri del consiglio, a un altro organo o a terzi.

³ Il Consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti inalienabili (e non delegabili):

- disciplinare il diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di fondazione, l'ufficio di revisione e i membri di eventuali altri organi della fondazione;
- approvare il bilancio e il conto annuale della fondazione entro il 30 giugno di ogni anno;
- presentare richieste all'Autorità di vigilanza (modifica degli statuti, soppressione, ecc.);
- tutti gli altri compiti connessi all'esercizio dell'alta direzione della fondazione.

Art. 7

II. Consiglio di fondazione
1. Compiti

¹ Il consiglio di fondazione rappresenta e amministra la fondazione, determinandone l'attività e l'organizzazione nel rispetto, dell'atto costitutivo, dello statuto e della legge.

² Entro questi limiti ha la facoltà di emanare regolamenti che sottostanno alla ratifica dell'autorità di vigilanza.

Art. 8

2. Composizione

¹ Il consiglio di fondazione è composto da tre a sette membri, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, di cui uno almeno deve essere domiciliato in Svizzera.

² Essi esercitano le loro funzioni a titolo onorifico, riservato il rimborso delle spese vive sopportate per conto della fondazione.

Art. 9

3. Nomina

¹ Il diritto di nominare i membri del consiglio di fondazione spetta ai fondatori nell'atto costitutivo, mentre in seguito la nomina di nuovi consiglieri e la sostituzione dei consiglieri uscenti spetterà per cooptazione al consiglio di fondazione in carica.

² Il consiglio di fondazione può riconoscere agli enti pubblici che sosterranno finanziariamente la fondazione la facoltà di proporre un loro delegato in seno al consiglio di fondazione.

Art. 10

4. Funzioni interne

Le mansioni interne sono stabilite liberamente dal consiglio di fondazione.

Art. 11

5. Decisioni

¹ Il consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno altri due membri.

² Affinché il consiglio di fondazione possa validamente deliberare dovranno essere presenti due terzi dei suoi membri.

³ In quanto la legge o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti. In caso di parità decide il presidente; in caso di nomine, la sorte.

⁴ Il segretario verbalizza le deliberazioni del consiglio e firma i verbali insieme al presidente.

⁵ Sulla base di proposte in forma scritta, il consiglio di fondazione può adottare, con adesione unanime, decisioni per via di corrispondenza.

⁶ Le riunioni del Consiglio di fondazione possono avvenire anche tramite conferenza telefonica, videoconferenza oppure ogni altro mezzo di comunicazione idoneo analogo, purché tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le discussioni e le votazioni.

Art. 12

III. Rappresentanza

Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione mediante firma collettiva a due dei suoi membri.

Art. 13

IV. Contabilità

¹ La fondazione deve tenere regolarmente i libri contabili da cui sia rilevabile, in modo chiaro, completo e veritiero, il suo stato patrimoniale, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso della gestione ed il risultato dei singoli esercizi annuali.

² L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 2015.

³ Entro il 31 maggio di ogni anno il consiglio di fondazione sarà chiamato a verificare ed approvare il bilancio e i conti dell'esercizio annuale scaduto, sulla scorta del rapporto di revisione.

⁴ Il consiglio di fondazione deve trasmettere annualmente all'autorità di vigilanza il proprio rendiconto di gestione secondo le norme di legge.

Art. 14

V. Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione è svolto da un revisore esterno nominato dal consiglio di fondazione per un periodo di un anno. Il revisore, che può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, deve essere abilitato a svolgere revisioni e soddisfare i requisiti legali di indipendenza rispetto alla fondazione.

² La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio di fondazione.

³ L'ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della fondazione, redigendo un rapporto destinato al consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.

C. Statuto

Art. 15

¹ Lo statuto può essere modificato dal consiglio di fondazione con deliberazione presa alla presenza di tutti i membri del consiglio in carica e approvata dalla maggioranza.

² Ogni modifica è soggetta alla ratifica da parte dell'autorità di vigilanza.



¹ La fondazione sarà soppressa, su decisione dell'autorità federale di vigilanza, quando si realizzassero i presupposti dell'art. 88 cpv. 1 Codice civile svizzero.

² In caso di soppressione della fondazione, esclusa in ogni caso ogni reversione patrimoniale ai fondatori e ai loro successori legali, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad una istituzione con scopo analogo, operante in Svizzera e che benefici del regime di esenzione fiscale, scelta dal Consiglio di fondazione.

³ Una reversione del patrimonio della Fondazione al fondatore o alla fondatrice, oppure ai loro successori legali, è esclusa.

Statuto approvato

- dai fondatori il 19 agosto 2015 all'atto della costituzione
- dai fondatori il 27 agosto 2015
- dal Consiglio di fondazione in data 22 novembre 2022
- dal Consiglio di fondazione in data 27 ottobre 2024

